



« un ulteriore periodo di 12 mesi; dal
« 25° mese cessa ogni corresponsione;

« V- a decorrere dal 1° del mese
« successivo a quello nel quale interven-
« ga, per qualsiasi causa la risoluzione
« del rapporto, cessa ogni corresponsione
« della retribuzione (paragrafo II) e del
« concorso spese previsto dal paragra-
« fo III. Nessun preavviso o indennità
« sostitutiva di esso è comunque dovuto
« dall'Istituto per la risoluzione del
« rapporto;

« VI- le eventuali dimissioni del
« Direttore generale devono essere pre-
« cedute da un preavviso di sei me-
« si;

« VII- nel caso di risoluzione
« del rapporto, le indennità sono com-
« misurate all'ultima retribuzione
« (paragrafo II); le gratifiche sono com-
« putate in base alla media dell'ulti-
« mo triennio o dell'eventuale minor
« periodo;

« VIII- la indennità di anzianità,
« dovuta in caso di risoluzione del